

- F) Selex ES, disponendo dell'organizzazione e dei requisiti necessari, intende dare attuazione all'impegno assunto dalla sua controllante Finmeccanica nella Convenzione;
- G) E' quindi interesse delle Parti sottoscrivere un accordo attuativo della Convenzione ("Accordo") per disciplinare i termini e le condizioni in base alle quali le attività di cui alla Convenzione saranno rese da Selex ES a favore del MIBACT.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. OGGETTO DELL'ACCORDO

Selex ES si impegna a fornire, a titolo di erogazione liberale, in favore del MIBACT, i servizi di alta tecnologia di seguito indicati:

- a) Dissesto Idrogeologico (attività da eseguirsi congiuntamente a Telespazio): fornitura del servizio di EARLY Warning per il controllo della stabilità del sito, basato su un'infrastruttura sensoristica wireless in zone del sito indicate da specialisti del MIBACT, in grado di registrare dati e trasferirli alla piattaforma di Telespazio;
- b) Interoperabilità per le comunicazioni mobili di sito: realizzazione di un'infrastruttura per le comunicazioni sicure (basata su un sistema radio mobile Tetra) per garantire l'interoperabilità tra reti eterogenee in grado di assicurare che le persone dotate di dispositivi diversi (radio VHF, terminali TETRA, ecc.) possano comunicare coordinando lo svolgimento delle attività all'interno del sito;
- c) Smart applications collaborative: fornitura di un servizio collaborativo per utenza amica (operatori del sito, personale di sicurezza, guide turistiche certificate), che permette, attraverso un'applicazione su smartphone, di inviare allarmi, messaggi per la segnalazione tempestiva di situazioni anomale o per la richiesta di soccorso (es. atti vandalici/danneggiamento strutture, intervento medico o di personale per la sicurezza);
- d) Rilievi iperspettrali: fornitura del servizio di telerilevamento a terra mediante l'utilizzo di strumenti iperspettrali per l'acquisizione di immagini e firme spettrali dei diversi materiali e componenti chimici presenti su zone individuate come critiche e/o di interesse dagli esperti/responsabili del sito di Pompei.

(tutti congiuntamente definiti i "Servizi").

La definizione di dettaglio delle modalità esecutive e delle tempistiche attuative degli stessi è contenuta nell'allegato al presente Accordo ("Allegato A").

3. COMITATO DI COORDINAMENTO

In attuazione dell'art. 3 della Convenzione, viene costituito un comitato allo scopo di coordinare i Servizi oggetto del presente Accordo.

Il Comitato di Coordinamento sarà composto da:

- per Selex ES: Ing. Massimiliano Veltroni
- per MIBACT: Direttore generale del Grande Progetto Pompei o suo delegato – Soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia o suo delegato
- per Finmeccanica: Ing. Lorenzo Fiori
- per Telespazio: Ing. Federica Mastracci

Ogni Parte, previo avviso scritto all'altra Parte, potrà sostituire ~~in ogni~~ in ogni momento i propri membri del comitato.

Il comitato si incontrerà ad intervalli regolari, con inizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Le decisioni del comitato saranno registrate in apposite minute di meeting firmate dalle Parti e vincolanti.

Le riunioni saranno tenute di volta in volta presso sedi da concordare tra le Parti. Il comitato potrà avvalersi della collaborazione di personale specializzato delle Parti sugli argomenti oggetto di discussione.

Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente Accordo, il Comitato potrà modificare e/o rimodulare e/o ampliare il contenuto dei Servizi ove ciò si renda necessario in un'ottica di adeguamento alle mutate esigenze.

4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Selex ES dichiara e garantisce al MIBACT che:

- a. possiede le capacità necessarie per sottoscrivere l'Accordo e adempiere alle obbligazioni in esso contenute;
- b. è una società solvibile e in buona situazione economico-finanziaria;
- c. ha la necessaria esperienza e le necessarie competenze tecniche per compiere quanto di sua competenza secondo i termini e le condizioni del presente Accordo;
- d. non assumerà, senza specifico accordo in tal senso, alcun obbligo in nome e per conto dell'altra Parte, né compirà alcun atto che possa in alcun modo vincolare l'altra Parte o far sorgere una responsabilità e/o un impegno finanziario in capo all'altra Parte.

5. COSTI

Selex ES riconosce che i Servizi di cui al presente Accordo vengono resi a titolo di liberalità e, quindi, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, rimborso o controprestazione di altra natura.

Resta inteso che i Servizi che Selex ES si impegna a erogare in favore del MIBACT con la sottoscrizione del presente Accordo hanno un valore non superiore a Euro 1,5 MLN.

A fronte della liberalità, il MIBACT formulerà, nelle modalità che riterrà più opportune, un pubblico ringraziamento dando notizia dell'intervento effettuato da Finmeccanica e dalle sue controllate, anche attraverso la pubblicazione, sul suo sito web istituzionale, della notizia corredata delle informazioni tecniche, scientifiche, storiche e del materiale fotografico relativo alle modalità di esecuzione dei Servizi e del suo progressivo svolgimento nel tempo.

6. RESPONSABILITA' DI SELEX ES

Selex ES si impegna a:

- 1) garantire l'esecuzione delle attività per la realizzazione dei Servizi (di seguito le Attività) secondo l'ordinaria diligenza, anche avendo riguardo alla natura dell'Accordo, e compatibilmente con le proprie esigenze operative, adoperandosi affinché nel caso di avarie dei Servizi, possa essere ripristinata la normale funzionalità degli stessi entro il minor tempo possibile;
- 2) utilizzare proprio personale, anche di società controllate, per l'esecuzione delle Attività, ferma restando la possibilità di impiegare personale di ditte terze previa autorizzazione da parte del MIBACT;
- 3) svolgere le Attività in maniera conforme agli standard professionali e agli usi del settore;
- 4) richiedere le necessarie autorizzazioni o licenze alle autorità competenti, ove necessario;
- 5) attivare idonee polizze assicurative a copertura ~~dei rischi~~ derivanti dall'esecuzione delle Attività di cui al presente Accordo;

- 6) assolvere a tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08 nei confronti del personale che utilizzerà per l'esecuzione delle Attività, anche con riguardo all'ottemperanza della normativa sui cantieri mobili.

Le Parti danno atto che Selex ES è e resta esclusiva titolare dei beni e dei materiali messi a disposizione del MIBACT per l'esecuzione delle Attività, con impegno di quest'ultimo alla loro restituzione al termine dell'esecuzione del presente Accordo, ove espressamente richiesto per iscritto da Selex ES con i tempi e le modalità da quest'ultima indicati.

7. RESPONSABILITA' DEL MIBACT

Il MIBACT si obbliga, in ogni caso, a:

- a) fornire a Selex ES tutta la collaborazione necessaria e/o opportuna per rendere possibile e/o agevolare la fornitura dei Servizi e l'ottenimento dei permessi richiesti. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente tutti i dati, le notizie e le informazioni necessarie o anche solamente utili per la corretta esecuzione delle Attività e il rilascio delle necessarie autorizzazioni/licenze da parte delle Autorità competenti e/o altri soggetti terzi;
- b) emanare gli atti e i provvedimenti autorizzativi necessari a Selex ES per l'assolvimento degli impegni assunti con il presente Accordo;
- c) consentire il libero accesso nel sito archeologico di Pompei al personale di Selex ES per l'avvio e l'esecuzione delle Attività che verranno effettuate in esecuzione del presente Accordo, accettando, sin d'ora, qualsiasi limitazione alla fruibilità di alcune aree, anche sotto il profilo turistico;
- d) utilizzare i beni e i materiali messi a disposizione da Selex ES con la necessaria diligenza, manlevando sin d'ora Selex ES da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dei Servizi;
- e) mettere a disposizione di Selex ES le frequenze per la rete TETRA;
- f) utilizzare personale in grado di effettuare le azioni di coordinamento necessarie alla gestione delle eventuali segnalazioni derivanti dai Servizi resi da Selex ES nell'ambito del presente Accordo;
- g) farsi carico dei costi (energia elettrica, canoni SIM telefoniche, etc.) da sostenere per l'utilizzo dei beni, materiali e apparati necessari all'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Accordo;
- h) restituire i beni, materiali e apparati messi a disposizione da Selex ES al termine dell'esecuzione del presente Accordo.

Il MIBACT, fermi restando i limiti indicati all'art. 6 della Convenzione, consentirà a Selex ES di:

- realizzare video illustrativi dei Servizi resi (avendo cura di non utilizzare le immagini, il nome e il marchio del MIBACT e/o della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia);
- realizzare opuscoli informativi dei Servizi eseguiti (avendo però cura di non utilizzare le immagini riproducenti il sito archeologico, il nome e il marchio del MIBACT e/o della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia);
- ricevere il pubblico ringraziamento nel corso di una conferenza stampa all'uopo organizzata, nonché attraverso la pubblicazione della notizia sul sito web del MIBACT o attraverso gli altri canali che il MIBACT intenderà utilizzare.

8. AUTORIZZAZIONI O LICENZE

L'esecuzione dell'Accordo è soggetta e condizionata al rilascio delle eventuali autorizzazioni o licenze da parte delle Autorità Competenti, ai sensi della normativa vigente.

9. EFFICACIA E DURATA

Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2016. Allo scadere di tale data il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, salvo proroga da concordare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di scadenza.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle attività già eseguite ai sensi del presente Accordo.

In tali ipotesi, le Parti rinunciano sin d'ora a reclamare alcun tipo di indennizzo e/o avanzare alcun genere di domanda o pretesa in conseguenza del recesso.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Salvo quanto qui di seguito stabilito, il presente Accordo non conferisce in alcun modo al MIBACT diritto di proprietà o di licenza su invenzioni, brevetti e IPR di Selex ES.

11. RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Accordo, a rispettare il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, notizie, documentazione e dati attinenti all'oggetto del presente Accordo.

In particolare, ciascuna Parte predisporrà idonei strumenti di protezione per impedire l'accesso ai suddetti dati e informazioni a soggetti non autorizzati.

Ogni comunicato stampa o diffusione di informazioni al pubblico relativo al presente Accordo sarà concordato fra le Parti.

12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fermo restando che Selex ES si impegna ad eseguire le attività previste dal presente accordo osservando le regole di normale prudenza, perizia e diligenza, è esclusa ogni responsabilità di Selex ES per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione delle Attività, ad eccezione di quelli causati da dolo, imperizia o negligenza, nonché per qualsiasi danno derivante dall'utilizzazione dei Servizi da parte del MIBACT.

A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, Selex ES non potrà essere ritenuta responsabile:

- a. per danni causati a seguito di eventi la cui verifica non sia stata rilevata per qualunque causa dai Servizi messi a disposizione, posto che i Servizi costituiscono un mero ausilio e non uno strumento sostitutivo dei protocolli di sicurezza e tutela del patrimonio archeologico del sito di Pompei, così come specificato al punto C) delle premesse;
- b. per danni riconducibili al personale a qualunque titolo impiegato dal MIBACT nell'esecuzione dei Servizi ed imputabili *inter alia* ad una non adeguata preparazione di detto personale, che dovesse risultare ~~anche~~ a valle della formazione erogata in esecuzione del presente Accordo;

- c. in caso di rifiuto e/o ritardo nella richiesta/rilascio delle licenze e/o autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti che impediscano la regolare esecuzione delle Attività.

13. COMPLETEZZA

Il contenuto del presente Accordo rappresenta nella sua interezza l'intesa contrattuale liberamente raggiunta dalle Parti in relazione all'oggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.

14. CESSIONE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo non è trasferibile, in tutto o in parte, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non potrà ragionevolmente essere negata. La predetta autorizzazione non è necessaria nel caso di trasferimento a società dello stesso gruppo industriale o a seguito di cambiamenti di natura societaria o ristrutturazioni aziendali (quali fusioni, cessioni di ramo d'azienda etc.), di cui dovrà essere data comunicazione scritta al MIBACT.

15. RAPPORTO FRA LE PARTI

Questo Accordo non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, joint venture, o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna Parte può rappresentare l'altra in qualunque modo in relazione al presente Accordo e al suo oggetto, né può agire come rappresentante di quest'ultima.

Inoltre, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata per alcun motivo nel senso di attribuire ad alcuna delle Parti il diritto o l'autorità di assumere per conto o in nome dell'altra Parte alcuna obbligazione o responsabilità, espressa o implicita.

16. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere fatta esclusivamente in lingua italiana.

Le Parti nominano qui di seguito i soggetti autorizzati a trasmettere e/o ricevere comunicazioni sulla base del presente Accordo:

- per Selex ES: Ing. Massimiliano Veltroni, Roma (00131), via Tiburtina 1231, tel. +39 06 41501, indirizzo e-mail massimiliano.veltroni@selex-es.com
- per MIBACT: Direttore generale del Grande Progetto Pompei – Soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
- per Finmeccanica: Ing. Lorenzo Fiori, Roma (00195) Piazza Monte Grappa 4, tel. +39 06 324731 indirizzo e-mail lorenzo.fiori@finmeccanica.com
- per Telespazio: Ing. Federica Mastracci, Roma (00156) Via Cannizzaro 71 tel. +39 06 40796047, indirizzo e-mail federica.mastracci@e-geos.it

Ciascuna Parte avrà il diritto di procedere, previa comunicazione scritta all'altra Parte, alla nomina di un nuovo referente per le comunicazioni.

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Accordo si considereranno validamente effettuate se in forma scritta (per lettera, fax, e-mail etc.), con conferma di avvenuta ricezione, e indirizzate ai soggetti indicati nel presente articolo o ai loro sostituti regolarmente designati secondo il comma precedente.

17. NULLITA' PARZIALE

Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, nel caso in cui una o più disposizioni del presente Accordo fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci, sotto qualsivoglia aspetto ai sensi della legge applicabile, tale illegalità, invalidità od inefficacia non renderà illegali, invalide od inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo, né renderà illegale, invalido od inefficace il presente Accordo nel suo complesso, a meno che non risulti che le Parti non lo avrebbero sottoscritto in assenza di tale disposizione.

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a negoziare una disposizione sostitutiva valida ed efficace.

18. CODICE ETICO

Ai fini del presente Accordo, "Codice Etico" è il codice di comportamento (e suoi eventuali emendamenti) adottato ed approvato in data 19 marzo 2013 da Selex ES S.p.A.

Il MIBACT conferma e garantisce di aver preso conoscenza del Codice Etico e delle sue finalità e che si conformerà alle sue disposizioni, pena la risoluzione dell'Accordo da parte di SES e la relativa richiesta di risarcimento dei danni.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo deve essere disciplinato ed interpretato secondo la legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla sua esecuzione ed interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 3 aprile 2014

**Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo**

Il Ministro

(On. Dario Franceschini.)



Selex ES S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Fabrizio Giulianini)



**ACCORDO ATTUATIVO
PER SERVIZI AD ALTA TECNOLOGIA PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**

tra

Telespazio S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento congiunto della Finmeccanica Società per Azioni e di Thales S.A., con sede legale in Roma, Via Tiburtina 965, capitale sociale € 50.000.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01366520284 e partita IVA n 04812701003 (di seguito la "Società" o "Telespazio"), rappresentata dall'Ing. Luigi Pasquali, nella sua qualità di Amministratore Delegato munito dei necessari poteri, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2013

e

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con sede in Via del Collegio Romano, n. 27, 00186 Roma, C.F 80188210589, rappresentato dall'On. Dario Franceschini, nella sua qualità di Ministro *pro tempore* (di seguito "Ministero" o "MIBACT")

qui di seguito anche indicate singolarmente come la "Parte" e/o congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE:

- A) Finmeccanica - Società per azioni (nel prosieguo per brevità Finmeccanica) ha sottoscritto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (nel prosieguo per brevità MIBACT) una convenzione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del sito archeologico di Pompei (la "Convenzione"), impegnandosi a fornire, a titolo di erogazione liberale, per il tramite delle società operative da essa controllate, una serie di attività ad alta tecnologia in 3 macro-aree di riferimento, come di seguito indicate:
- tutela del patrimonio artistico da degrado, inquinamento, rischi idrogeologici e sismici;
 - accessibilità e fruizione del patrimonio artistico;
 - efficienza, sostenibilità e sicurezza degli spazi adibiti alla cultura.
- B) Nell'ambito di tale impegno per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del sito archeologico di Pompei, le due aziende controllate Telespazio e Selex ES, sotto la supervisione di Finmeccanica, hanno identificato ed elaborato dei progetti *i)* che rappresentano campi di sperimentazione innovativi in termini di tecnologie e servizi; *ii)* in grado di fornire nel breve/medio termine risultati concreti, utili per gli operatori del sito; *iii)* coerenti con le dotazioni tecnologiche/infrastrutturali attuali presenti nel sito e le future evoluzioni previste alla data; *iv)* replicabili presso altri siti di rilievo culturale, nazionali o internazionali (i "Progetti").
- C) Tali Progetti hanno registrato l'interesse delle Amministrazioni centrali e locali (MIBACT, Soprintendenza, etc.) coinvolte nella gestione del sito archeologico di Pompei, in quanto ritenuti, tra l'altro, in grado di ridurre il livello di degrado del sito archeologico nel suo insieme e di giovare alla sua migliore conservazione, pur nella consapevolezza che, a tali fini, i servizi oggetto del presente accordo possono costituire un ausilio, ma non uno strumento sostitutivo dei protocolli di sicurezza e tutela del patrimonio archeologico attualmente in essere presso il sito di Pompei.
- D) Stante la natura di liberalità dell'offerta tecnologica di Finmeccanica, le Parti hanno convenuto che la stessa non si sovrappone in alcun modo ai requisiti previsti in bandi di gara esistenti o annunciati nell'ambito della presentazione del Grande Progetto Pompei.
- E) Nella Convenzione si rinvia alla sottoscrizione di specifici accordi attuativi tra MIBACT e le società controllate da Finmeccanica per la definizione del contenuto delle prestazioni da rendere in esecuzione della Convenzione stessa, nonché delle relative modalità esecutive e dei tempi di realizzazione.

adeguamento alle mutate esigenze che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Telespazio dichiara e garantisce a MIBACT che:

- a. Possiede le capacità necessarie per sottoscrivere l'Accordo e adempiere alle obbligazioni in esso contenute;
- b. è una società solvibile ed in buona situazione economico-finanziaria;
- c. ha, direttamente o tramite e-GEOS, la necessaria esperienza e le necessarie competenze tecniche per compiere quanto di sua competenza secondo i termini e le condizioni del presente Accordo;
- d. non assumerà, senza specifico accordo in tal senso, alcun obbligo in nome e per conto dell'altra Parte, né compirà alcun atto che possa in alcun modo vincolare l'altra Parte o far sorgere una responsabilità o un impegno finanziario in capo all'altra Parte.

5. COSTI

Telespazio riconosce che i Servizi di cui al presente Accordo vengono resi a titolo di liberalità e, quindi, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, rimborso o controprestazione di altra natura.

Resta inteso che i Servizi che Telespazio si impegna a erogare in favore di MIBACT con la sottoscrizione del presente Accordo hanno un valore non superiore a Euro 500.000,00.

A fronte della liberalità, MIBACT formulerà, nelle modalità che riterrà più opportune, un pubblico ringraziamento dando notizia dell'intervento effettuato da Finmeccanica e dalle sue controllate, anche attraverso la pubblicazione, sul suo sito web istituzionale, della notizia corredata delle informazioni tecniche, scientifiche, storiche e del materiale fotografico relativo alle modalità di esecuzione dei Servizi e del suo progressivo svolgimento nel tempo.

6. RESPONSABILITA' DI TELESPAZIO

Telespazio si impegna, a:

- 1) garantire l'esecuzione delle attività per la realizzazione dei Servizi (di seguito le Attività) secondo l'ordinaria diligenza, anche avendo riguardo alla natura dell'Accordo, e compatibilmente con le proprie esigenze operative, adoperandosi affinché nel caso di avarie dei Servizi, possa essere ripristinata la normale funzionalità degli stessi entro il minor tempo possibile;
- 2) utilizzare proprio personale, anche di società controllate, per l'esecuzione dei Servizi, ferma restando la possibilità di impiegare personale di ditte terze previa autorizzazione da parte di MIBACT;
- 3) svolgere i Servizi in maniera conforme agli standard professionali e agli usi del settore;
- 4) richiedere le necessarie autorizzazioni o licenze alle autorità competenti, ove necessario;
- 5) attivare le necessarie polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione delle Attività di cui al presente Accordo;
- 6) assolvere a tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08 nei confronti del personale che utilizzerà per l'esecuzione delle Attività, anche con riguardo all'ottemperanza della normativa sui cantieri mobili.

Le Parti danno atto che Telespazio ed e-GEOS, ciascuna per quanto di propria competenza, sono e rimangono esclusive titolari dei beni e dei materiali messi a disposizione di MIBACT per l'esecuzione delle Attività con impegno di quest'ultimo alla loro restituzione al termine dell'esecuzione del presente Accordo, ove espressamente richiesto per iscritto da Telespazio ed e-Geos con i tempi e le modalità da quest'ultime indicati.

7. RESPONSABILITA' DI MIBACT

MIBACT si obbliga, in ogni caso, a:

- a) fornire a Telespazio tutta la collaborazione necessaria e/o opportuna per rendere possibile e/o agevolare la fornitura dei Servizi e l'ottenimento dei permessi richiesti. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente tutti i dati, le notizie e le informazioni necessarie o anche solamente utili per la corretta esecuzione delle Attività ed il rilascio delle necessarie autorizzazioni/licenze da parte delle Autorità competenti e/o altri soggetti terzi;
- b) emanare gli atti e i provvedimenti autorizzativi necessari a Telespazio e/o e-GEOS per l'assolvimento degli impegni assunti con il presente Accordo;
- c) consentire il libero accesso nel sito archeologico di Pompei al personale di Telespazio e/o e-GEOS per l'avvio e l'esecuzione delle Attività che verranno effettuate in esecuzione del presente Accordo, accettando, sin d'ora, qualsiasi limitazione alla fruibilità di alcune aree, anche sotto il profilo turistico;
- d) utilizzare i beni e i materiali messi a disposizione da Telespazio per l'esecuzione dei Servizi con la necessaria diligenza, manlevando sin d'ora Telespazio da qualsiasi responsabilità derivante da cattivo utilizzo, erronea interpretazione di dati, intempestive e/o inadeguate azioni conseguenti e/o connesse all'esecuzione dei Servizi;
- e) utilizzare personale in grado di effettuare le azioni di coordinamento necessarie alla gestione delle eventuali segnalazioni derivanti dai Servizi resi da Telespazio nell'ambito del presente Accordo;
- f) farsi carico dei costi (energia elettrica etc.) da sostenere per l'utilizzo dei beni, materiali e apparati necessari all'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Accordo;
- g) restituire i beni e i materiali messi a disposizione da Telespazio al termine dell'esecuzione del presente Accordo.

Il MIBACT, fermi restando i limiti indicati all'art. 6 della Convenzione, consentirà a Telespazio di:

- realizzare video illustrativi dei Servizi resi (avendo cura di non utilizzare le immagini, il nome e il marchio del MIBACT e/o della Soprintendenza Archeologica di Pompei);
- realizzare opuscoli informativi dei Servizi eseguiti (avendo però cura di non utilizzare le immagini riproducenti il sito archeologico, il nome e il marchio del MIBACT e/o della Soprintendenza Archeologica di Pompei);
- ricevere il pubblico ringraziamento nel corso di una conferenza stampa all'uopo organizzata, nonché attraverso la pubblicazione della notizia sul sito web del MIBACT o attraverso gli altri canali che MIBACT intenderà utilizzare.

8. AUTORIZZAZIONI O LICENZE

L'esecuzione dell'Accordo è soggetta e condizionata al rilascio delle eventuali autorizzazioni o licenze da parte delle Autorità Competenti, ai sensi della normativa vigente.

9. EFFICACIA E DURATA

Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2016. Allo scadere di tale data il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, salvo proroga da concordare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di scadenza.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle attività già eseguite ai sensi del presente Accordo.

In tali ipotesi, le Parti rinunciano sin d'ora a reclamare alcun tipo di indennizzo o ad avanzare alcun genere di domanda o pretesa in conseguenza del recesso.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Salvo quanto qui di seguito stabilito, il presente Accordo non conferisce in alcun modo al MIBACT diritto di proprietà o di licenza su invenzioni, brevetti e IPR di Telespazio e/o di e-GEOS.

11. RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Accordo, a rispettare il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, notizie, documentazione e dati attinenti all'oggetto del presente Accordo.

In particolare, ciascuna Parte predisporrà idonei strumenti di protezione per impedire l'accesso ai suddetti dati e informazioni a soggetti non autorizzati.

Ogni comunicato stampa o diffusione di informazioni al pubblico relativo al presente Accordo sarà concordato fra le Parti.

12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fermo restando che Telespazio si impegna ad eseguire le attività previste dal presente accordo osservando le regole di normale prudenza, perizia e diligenza, è esclusa ogni responsabilità di Telespazio per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione delle Attività, ad eccezione di quelli causati da dolo, imperizia o negligenza, nonché per qualsiasi danno derivante dall'utilizzazione dei Servizi da parte del MIBACT.

A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, Telespazio non potrà essere ritenuta responsabile:

- a. per danni causati a seguito di eventi la cui verifica non sia stata rilevata per qualunque causa dai Servizi messi a disposizione, posto che i Servizi costituiscono un mero ausilio e non uno strumento sostitutivo dei protocolli di sicurezza e tutela del patrimonio archeologico del sito di Pompei, così come ~~preveduto~~ al punto C) delle premesse;

- b. per danni riconducibili al personale a qualunque titolo impiegato dal MIBACT nell'esecuzione dei Servizi ed imputabili *inter alia* ad una non adeguata preparazione di detto personale, che dovesse risultare anche a valle della formazione erogata in esecuzione del presente Accordo;
- c. in caso di rifiuto e/o ritardo nella richiesta/rilascio delle licenze e/o autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti che impediscano la regolare esecuzione delle Attività.

13. COMPLETEZZA

Il contenuto del presente Accordo rappresenta nella sua interezza l'intesa contrattuale liberamente raggiunta dalle Parti in relazione all'oggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.

14. CESSIONE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo non è trasferibile, in tutto o in parte, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non potrà ragionevolmente essere negata. La predetta autorizzazione non è necessaria nel caso di trasferimento a società dello stesso gruppo industriale o a seguito di cambiamenti di natura societaria o ristrutturazioni aziendali (quali fusioni, cessioni di ramo d'azienda etc.), di cui dovrà essere data comunicazione scritta al MIBACT.

15. RAPPORTO FRA LE PARTI

Questo Accordo non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, joint venture, o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna Parte potrà rappresentare l'altra in qualunque modo in relazione al presente Accordo ed al suo oggetto, né potrà agire come rappresentante di quest'ultima.

Inoltre, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata per alcun motivo nel senso di attribuire ad alcuna delle Parti il diritto o l'autorità di assumere per conto o in nome dell'altra Parte alcuna obbligazione o responsabilità, espressa o implicita.

16. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere fatta esclusivamente in lingua italiana.

Le Parti nominano qui di seguito i soggetti autorizzati a trasmettere e/o ricevere comunicazioni sulla base del presente Accordo:

- per Selex ES: Ing. Massimiliano Veltroni, Roma (00131), via Tiburtina 1231, tel. +39 06 41501, indirizzo e-mail massimiliano.veltroni@selex-es.com
- per MIBACT: Direttore Generale del Grande Progetto Pompei – Soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
- per Finmeccanica: Ing. Lorenzo Fiori, Roma (00195) Piazza Monte Grappa 4, tel. +39 06 324731 indirizzo e-mail lorenzo.fiori@finmeccanica.com
- per Telespazio: Ing. Federica Mastracci, Roma (00156) Via Cannizzaro 71 tel. +39 06 40796047, indirizzo e-mail federica.mastracci@e-geos.it

Ciascuna Parte avrà il diritto di procedere, previa comunicazione scritta all'altra Parte, alla nomina di un nuovo referente per le comunicazioni.

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Accordo si considereranno validamente effettuate se in forma scritta (per lettera, fax, e-mail etc.), con conferma di avvenuta ricezione, ed indirizzate ai soggetti indicati nel presente articolo, o ai loro sostituti regolarmente designati secondo il comma precedente.

17. NULLITA' PARZIALE

Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, nel caso in cui una o più disposizioni del presente Accordo fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci, sotto qualsivoglia aspetto ai sensi della legge applicabile, tale illegalità, invalidità od inefficacia non renderà illegali, invalide od inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo, né renderà illegale, invalido od inefficace il presente Accordo nel suo complesso, a meno che non risulti che le Parti non lo avrebbero sottoscritto in assenza di tale disposizione.

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a negoziare una disposizione sostitutiva valida ed efficace.

18. CODICE ETICO

Ai fini del presente Accordo, "Codice Etico" è il codice di comportamento (e suoi eventuali emendamenti) adottato ed approvato in data 19 dicembre 2013 da Telespazio. MIBACT conferma e garantisce di aver preso conoscenza del Codice Etico e delle sue finalità e che si conformerà alle sue disposizioni, pena la risoluzione dell'Accordo da parte di Telespazio e la relativa richiesta di risarcimento dei danni.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo deve essere disciplinato ed interpretato secondo la legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla sua esecuzione ed interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 3 aprile 2014

Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo

Il Ministro

(On. Dario Franceschini)

Telespazio S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Luigi Pasquali)

All.A TPZ Bozza di discussione 14 marzo 2014

ACCORDO ATTUATIVO
PER SERVIZI AD ALTA TECNOLOGIA
PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
Allegato A

Dissesto Idrogeologico (attività che prevedrà un contributo di Selex ES): fornitura di un portale per la visualizzazione dei risultati di un servizio di monitoraggio satellitare interferometrico (corredato da analisi storica) finalizzato all'identificazione di movimenti lenti di terreni e strutture a supporto del controllo complessivo della stabilità del sito.

Tecnologia ed obiettivo

Il servizio nel suo complesso si configurerà come un sistema completo, dai dati alla piattaforma di fruizione, per la fruizione di informazioni relative a movimenti di terreno e strutture. L'interfaccia geografica *user-friendly* presenterà tali informazioni integrate con dati geografici di riferimento quali true ortofoto da aereo ad altissima risoluzione (10 cm) acquisite ad hoc, modello digitale del terreno, eventuali modelli 3D già disponibili delle principali strutture dell'area archeologica. La piattaforma potrà permettere la visualizzazione anche di altri dati e/o servizi resi disponibili da altri sistemi di monitoraggio (quali i dati generati da Selex ES) o messi a disposizione da MIBACT. L'integrazione di tali dataset e servizi aggiuntivi da visualizzare sarà valutata e concordata assieme all'utente e alle parti interessate nella fase preliminare delle attività.

Il servizio di monitoraggio interferometrico fornisce una analisi degli spostamenti lenti di terreni, manufatti e strutture sia sull'intero sito di Pompei Scavi, che sulle aree limitrofe (per un totale di circa 10 kmq) al fine di permettere una analisi anche del contesto circostante l'area degli scavi e pianificare così azioni di prevenzione anche su fenomeni che potrebbero indirettamente interessare gli Scavi.

Il servizio è basato sull'analisi interferometrica con tecnica PSP-IFSAR che utilizza dati della costellazione satellitare COSMO-SkyMed e si articola in due fasi:

- **analisi storica** del trend degli spostamenti di punti rilevati su un periodo di circa 2 anni precedenti l'inizio dei lavori;
- **servizio di monitoraggio mensile** per un periodo di due anni a partire dal termine dell'analisi storica.

Entrambe le fasi saranno realizzate utilizzando immagini della costellazione italiana COSMO-SkyMed, sia disponibili in archivio che di nuova acquisizione. Verrà adottata una strategia di acquisizione in doppia geometria (per geometria di acquisizione si intende la direzione di percorrenza approssimativa dell'orbita da parte del satellite), che consente una visione più completa delle strutture poiché permette di identificare punti di misura su ciascun lato delle stesse.

La tecnica utilizzata è totalmente non invasiva, essendo basata unicamente su rilievi satellitari, e consente di monitorare con altissima precisione gli spostamenti lenti di punti localizzati all'interno dell'area d'interesse (densità stimata fino a 10.000–20.000 punti per kmq). Tale analisi consente di individuare elementi rilevanti per l'identificazione di aree limitate che necessitano di interventi preventivi di manutenzione.

I prodotti dell'analisi verranno forniti su una serie di punti chiamati Persistent Scatterers (PS) che saranno localizzati tridimensionalmente. Le informazioni che verranno fornite per singolo punto, misurate lungo la direzione di vista del sensore e relativamente ad un punto di riferimento, saranno:

- Velocità media dello spostamento di ogni PS identificato nell'area di analisi nell'intervallo di tempo comprendente tutte le acquisizioni COSMO-SkyMed elaborate
- Evoluzione temporale dello spostamento dei PS, con misura dello spostamento dei PS avvenuto in corrispondenza di ciascuna acquisizione COSMO-SkyMed utilizzata

Modalità di intervento

Il gruppo di lavoro in fase di avvio progetto potrà valutare modifiche ritenute necessarie rispetto a quanto riportato nel presente documento.

Il servizio nel suo complesso sarà reso accessibile via web attraverso l'infrastruttura e-GEOS, e quindi fruibile tramite browser internet. L'accesso sarà regolato attraverso un sistema di profilazione sicuro. Le utenze con diritto di accesso saranno gestite da MIBACT stesso.

Il servizio di monitoraggio satellitare si articolerà in due fasi:

- Analisi Storica, con consegna a settembre 2014.
- Monitoraggio:
 - Durata: dalla chiusura della analisi storica fino a dicembre 2016
 - Frequenza: 1 aggiornamento (dati + elaborazione) al mese in doppia geometria.

L'intero dataset delle misure effettuate sarà quindi reso disponibile attraverso una *web application* personalizzata in base alle finalità del servizio.

Per la produzione delle true ortofoto ad alta risoluzione a copertura del sito e della zone limitrofe verranno effettuati dei voli aerei sull'area.

I modelli 3D saranno selezionati tra quelli disponibili, laddove ritenuti di qualità tecnica idonea agli scopi del progetto. In ogni caso i modelli saranno modificati e riadattati per migliorarne la qualità e la congruenza con le ortofoto realizzate. Verrà inoltre valutata la possibilità di generare ex novo un modello 3D foto realistico di elevato livello di dettaglio di un edificio/struttura ritenuto di particolare interesse.

Sarà fornita adeguata formazione attraverso sessioni frontali della durata di almeno una settimana, corredate da materiale didattico.

Work Breakdown Structure



